

COMUNE di CASTROCIELO

Provincia di Frosinone

Sede Via Roma, 44 - 03030 Castrocielo (FR) - telefono 0776 79001 fax 0776 79822 - C.F. 81002090603
sito www.comune.castrocielo.fr.it

Prot.n. 1423 del 23/02/2022

ORDINANZA n. 8/2022

ALBO N. 156 del 23/02/2022

Ai Proprietari dei fondi confinanti con strade comunali

OGGETTO: prescrizioni per i proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti con le strade comunali

Premesso che:

- ✓ Il Comune deve garantire il transito agli utenti in piena sicurezza lungo la rete viaria di propria competenza;
- ✓ Per garantire la sicurezza degli utenti delle strade comunali è indispensabile assicurare:
 - Un corretto deflusso delle acque meteoriche nei fossi laterali delle strade al fine di evitare allagamenti e fenomeni di acqua planing;
 - Il taglio degli alberi pericolanti e/o una corretta loro potatura al fine di evitare che i rami possano protendersi sulle strade comunali limitando la visibilità e gli spazi d'uso nonché rovinare, anche in caso di precipitazioni nevose, sulle stesse determinando possibili situazioni di danno e/o pericolo;
 - Una regolare conservazione dei fabbricati, dei muri di qualsiasi genere e recinzioni in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;

Rilevato che eventuali situazione di pericolo lungo le strade comunali possono dipendere anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza, come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche in prossimità degli accessi esistenti, il taglio delle siepi e dei rami delle piante, poste all'interno della proprietà privata, che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione immediata delle zolle o altro materiale proveniente dalla lavorazione dei campi;

Visto che è proibita qualsiasi alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento potrebbe rappresentare causa di tracimazione delle acque sulle sedi stradali;

Accertato che per quanto riguarda le strade comunali spesso non vengono osservate le norme vigenti che disciplinano obblighi e doveri dei frontisti, finalizzate a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione;

Considerato che gli articoli 14,15,16,17,22,29,30,31,32, e 33 del Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e relativi articoli di cui al Regolamento di Attuazione D.P.R. 16/12/1992 n.492, dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali superficiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

Ritenuto necessario garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione lungo le strade comunali;

Visti gli articoli 891 e seguenti del Codice Civile;

Visti gli articoli 107 del T.U.E.L. (D.Lgs. 30.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

ORDINA

Ai proprietari e ai conduttori dei terreni confinanti con le strade comunali dell'intero territorio del Comune, quanto segue:

1. di provvedere al taglio immediato delle piante di alto fusto comunque pericolanti sulla sede stradale;
2. di provvedere alla pulizia e al mantenimento delle quote di scorrimento delle acque dei fossi in prossimità degli accessi esistenti, compresa la parte di proprietà pubblica fino alla banchina stradale;
3. di provvedere almeno due volte all'anno, e comunque entro il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno, alla manutenzione e pulizia dei passi carrai tombinati, nonché alla rimozione di ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque;
4. di effettuare la potatura delle siepi ed il taglio dei rami ed arbusti delle piante poste sulla proprietà privata che si protendono oltre il confine stradale ogni volta che si renda necessario;
5. di conservare fabbricati, muri di qualsiasi genere, recinzioni, alberature, siepi, e piantagioni in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alla sede stradale;
6. di interrompere la lavorazione di aratura e coltivazione dei fondi confinanti con le strade comunali alla distanza minima di metri 1,00 dal limite superiore del fosso di guardia e/o dal ciglio della scarpata, in modo da non pregiudicare la sicurezza e la stabilità delle ripe.

AVVERTENZE

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione.

Essa ha carattere permanente e la sua esecuzione nella prima applicazione deve avvenire nel termine massimo di 15 giorni dall'adozione.

Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei fossi dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 in materia di rifiuti speciali o assimilabile ai rifiuti solidi urbani.

E' fatto assoluto divieto di procedere alla pulizia dei tratti dei fossi di competenza privata mediante azioni vietate dalla legge, rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei fossi e/o Corsi d'acqua, fatte salve situazioni particolari da concordare con il Comune.

E' fatto divieto di depositare i materiali risultanti dalla pulizia e dalla manutenzione dei fossi su terreno di proprietà pubblica e/o su pertinenze stradali.

Il personale della Polizia Locale nonché tutti gli agenti delle forze di polizia sono incaricati della vigilanza e della cura dell'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune e la sua Pubblicazione sul sito internet del Comune sezione avvisi.

Sono incaricati della sua esecuzione tutti i funzionari e gli agenti di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e ss.mm.ii..

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza, la cui inosservanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge ai sensi del vigente codice della Strada (artt. 15, 16, 17, 22, 29, 30, 31, 32 e 33).

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 si rende noto che il R.U.P. è l'Ing. Giuseppe Evangelista, Responsabile del' U.T.C..

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi nei limiti fissati dalla legge può esperirsi tutti i giorni di apertura al pubblico presso l'U.T.C..

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n.241 e del D.Lgs.104/2010 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. da presentarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto. Ai sensi del D.P.R. 1199 del 24.11.1971 è possibile presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 1230 giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'atto.

Castrocielo, 23.02.2022

Il Responsabile del Servizio

(Ing. Fabio Mancini)

